

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del 29/11/2021	OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni, art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute.
---------------------------------------	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **novembre**, alle ore **16:40** e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale con **nota prot. n. 11174 del 23/11/2021 novembre c.a.**, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

La seduta si svolge a porte aperte, con limitazioni all'accesso del pubblico e in diretta streaming, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti per contenere e contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19.

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'ing. **Enzo Pietro Greco Lucchina**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la segretaria comunale a scavalco Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti:

- il Sindaco: Francesco Cacciatore;
- gli Assessori: Giambartino Teresa Antonella (vice Sindaco) e Giovanna Ferraro.

Risultano assenti gli Assessori Alberto Madonia ed Ignazio Schillaci.

All'appello risultano presenti:

N. ordine	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	Greco Lucchina	Enzo Pietro	Presente	-
2	Giambartino	Teresa Antonella	Presente	-
3	Ferraro	Giovanna	Presente	-

4	Messina	Massimo Calogero	Presente	-
5	Traina Tito	Calogero	-	Assente
6	Di Maggio	Rosangela	Presente	-
7	Infantone	Giovanna	Presente	-
8	Favata	Milena	-	Assente
9	Presti	Salvatore	-	Assente
10	Ferlita	Calogero	Presente	-
11	Reina	Clotilde Maria	-	Assente
12	Pizzo	Gianluca	-	Assente
Consiglieri assegnati: 12		Consiglieri in carica: 12	Totale presenti: 7	Totale assenti: 5

Il Presidente del Consiglio comunale, constatata la presenza di n. 7 Consiglieri Comunali (*Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Di Maggio, Infantone e Ferlita*) su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha riconosciuto la validità dell'adunanza per essere legale il numero degli intervenuti

Il Presidente del Consiglio comunale illustra la proposta iscritta al decimo punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto "*Revisione ordinaria delle partecipazioni, art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute*" e, dopo avere invitato i Consiglieri comunali a intervenire, sottopone a votazione la proposta.

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata con:

- n. 7 voti favorevoli (*Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Di Maggio, Infantone, Messina e Ferlita*);
- n. 0 astenuti;
- n. 0 contrari;
- n. 5 assenti (*Traina Tito, Favata, Pizzo, Presti e Reina*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Revisione ordinaria delle partecipazioni, art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute*";

VISTO il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

UDITO l'intervento del Presidente del Consiglio comunale;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 186 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

CONSTATATA dal Presidente l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Revisione ordinaria delle partecipazioni, art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute”* con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo;

Il Presidente proclama l'approvazione della proposta.

A questo punto, poiché nessuno chiede d'intervenire, si passa al punto undicesimo dell'ordine del giorno.



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione partecipazione possedute.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; ,

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto, sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale ed esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare con proprio provvedimento un 'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: . I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08/11/2017, con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, approvato con atto n. 8/20/05;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29/12/2020 con la quale si è proceduto alla ricognizione e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che il rapporto tra i costi derivanti dalle quote associative annuali, a carico del Comune di Santo Stefano Quisquina, ed i benefici economici e i ritorni di interesse generale derivanti dalle partecipazioni societarie sopra richiamate è positivo;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 44191 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. EE.LL - approvato con il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; **VISTO il D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.**;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014; VISTO L'O.R.EE.LL;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO l'art. 239 comma 1 lettera b) n.3 del d.lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 53 della L.R. 142/90 recepita con L.R. 48/91;

PROPONE

1. DI APPROVARE la razionalizzazione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano Quisquina, come da allegato "A" (Relazione Tecnica) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato A del Piano;

3. DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'atto 21, Decreto correttivo;

6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4, D.lgs. n. 367/2000.

Il Sindaco

Francesco Cacciatore

ALLEGATO A

ELenco DELLE PARTECIPAZIONI

1. **Quiloplas Ambiente s.r.l.**
2. **S.M.A.P. s.p.a.**
3. **SO.Ga.I.R. Ass. AGS SpA in liquidazione**
4. **SIRE Ass II Agrigento Ovest srl**
5. **Sogit Gestoria Impianti Sottoservizi SpA**

VALUTAZIONE E PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

Quiloplas Ambiente s.r.l.

È una società nel patrimonio a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico di esclusiva proprietà del Comune di Santo Stefano Quisquina, costituita con atto pubblico in data 12/04/2013, registrato al numero n. 2006/IT di Agrigento. Ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale. (Vedi art. 4 dello Statuto della Società).

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, e attività nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett.a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (prestazione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti o degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

S.M.A.P. s.p.a.

La Società per lo Sviluppo del Muganico Piacini s.p.a. nasce dalla volontà e dalla consapevolezza degli amministratori locali di dare al territorio Muganico-Piacini "una spinta" per lo sviluppo economico sociale. Il Comune di Santo Stefano Quisquina, con propria deliberazione consiliare, aderisce, assieme ad altri quattro Comuni, Alessandria della Rocca, Borgo, Cammarota, Castelfranco, Cusenza, Loro Stillo, Piacino Adriano, San Raggio Piacini, San Giovanni Gemini, Sant' Angelo Muro, Santo Stefano Quisquina e Villanova Stillo, alla costituzione società mista a prevalente capitale pubblico, che avrebbe come denominazione, appunto, "Società per lo Sviluppo del Muganico Piacini", con la funzione di gestire i finanziamenti che sarebbero stati erogati per l'attuazione del Patto Territoriale Muganico - Piacini. Il capitale sociale originariamente sottoscritto per la sola parte pubblica (Azioni di "categoria A") ammonta a € 335.000.000, suddiviso in 3.350 azioni del valore nominale di € 100.000, successivamente convertito in € 183.357,50 e un valore unitario delle singole azioni pari ad € 51,65.

100

Numero 28 del 15/05/2012 - Sped. in abb. post. - Bol. 243 del 25/05/2012

[illegible]

La presente è una informativa concernente la gestione delle iniziative promosse dal progetto FILT n. 23 da parte della Regione Siciliana, L.E.M.A.P. S.p.A., quale soggetto responsabile, ai sensi del presente, individua dei servizi obiettivi da attuare, in favore dello sviluppo economico del territorio. Obiettivi che sono definiti con l'attività promossa da L.E.M.A.P. S.p.A. che opera in modo economico e commerciale.

- ~~territorio per attività casalinghe;~~
- ~~attività turistica;~~
- ~~previsione PRT a 23;~~
- ~~risorse non utilizzando patto territoriale generalista~~

WILLIAM A. AGRESTI

Rapellizione, avendo sede legale a Sciacca (AG), "è partecipazione obbligatoria (ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza n. 482 dell'11 giugno 2002 e n° 1069 del 28 novembre 2002, D.Lgs. n° 23/1997, articoli 201, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 6 della legge regionale n. 2/2010) e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale. Detiene il 17,5% di az. dei comuni di scelti a totale partecipazione dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Brera, Calabroina, Cammaro, Canale Bonito, Casanova, Lancia Santa, Manti, Montevago, Ribera, Santa Margherita Salina, Santa Barbara Quilichiana, Santovito di Stabia, San Giorgio Platani, Sciacca e Valderamo Sardo), svolge attività di gestione del ciclo integrato del rifiuti.

gestione delle proprie attività istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 112/2016, e
costi nell'ambito della gestione di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 112/2016 e costi per la gestione
di un servizio di interesse generale, nel inclusa la realizzazione o la gestione delle reti e degli impianti
relativi ai servizi istituzionali.

del 24/2010 n. 2. Si è in attesa della sentenza della liquidazione.

servizi necessari a supportare l'Atto A.T.O. n° II-Agrigento Provincia Siciliana, sono stati legati a Solovus (AS), a norma dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2016, ai sensi del quale "Le funzioni di natura tecnica dell'articolo 43 della legge regionale 1 febbraio 2007, n.1, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, in provincia ed i comuni homopanei in ciascuna ambito territoriale ottimale continuano, per ogni ATO, una società consortile di esperti per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con A. n. 1000/1001".

202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2004, n. 152, e provvede all'adempimento delle procedure per

l'efficienza del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti in S.R.R. conche attività di controllo finalizzate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nel contratto e alinearli di riferimento del servizio con i gestori.

Inoltre, l'articolo 1, comma 639, della legge n. 190/2014, che ha integrato l'articolo 3 bis del decreto legge 11 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO per i servizi pubblici locali.

Il capitale sociale della società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Società controllata a responsabilità limitata A.T.O. n. 11 Agrigento Provincia Ovest è detenuto totalmente da 17 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. Rifiuti AG 11 Agrigento Provincia Ovest.

Sogit Gestione Impianti Scaffinamento SpA

Con riferimento alla società in questione ed ai vincoli di scopo si richiamano gli art. 202 e 204 del D.Lgs. n. 112/2008, l'art. 7 della L.R. n. 9/2010 e s.m.i., nonché l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000. Trattasi di società a partecipazione indiretta, costituita al 100% da SO.GRIE AG 1 s.p.a. in liquidazione e controllata per la Gestione Impianti e Scaffinamento R.S.U....

Tenendo anche conto della fase di liquidazione in essere della Società controllante, si ritiene che la predetta società abbia avuto (e quindi ha), analogamente alla società controllante, per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, e rientri nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

Tuttavia di società a totale partecipazione indiretta dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Calabellotta, Calamonaci, Canicosa Bianca, Canicosa, Lucca Sicula, Mani, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sant'Anna di Sicilia, San Biagio Platani, Scicli e Villafrausa Sicula).

Conclusioni

Per le società partecipate al 31 dicembre 2019 e sopravvenute, la partecipazione, almeno per 4 su 5, è obbligatoria per legge.

Nel caso della S.M.A.P. s.p.a. - ente disciolto da vari finanziamenti erogati da U.E., Stato e Regione Sicilia e beneficiario di imprese operanti nel territorio (Fatti territoriali, FIST, FISTU) - hanno un impatto limitato sulla Collettività locale e non possono essere svolte in modo più efficace da altro soggetto organizzativo.

In ogni caso ed, essendo dei criteri elaborati dal legislatore, dipende nel caso della dissoluzione della partecipazione. Non è possibile ipotizzare solo misure di risparmio dei costi di finanziamento.

Si ritiene che, in relazione a questa partecipazione societaria, risulterebbe come scelta antieconomica ed inefficace quella di creare una propria società e poi dover acquistare gli stessi servizi da un soggetto privato a condizioni economiche svenevoli, nonché contrario al principale obiettivo del legislatore di contenimento della spesa pubblica.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA
DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000**

**Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipate art.20 D.Lgs. 175/2016- Ricognizione
partecipate possedute.**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina,

Il Responsabile del Settore

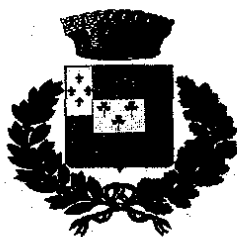
Anna Rita Gagliardi

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina,

Il Responsabile del Settore Finanziario

Anna Rita Gagliardi



COMUNE DI
SANTO STEFANO DI QUISQUINA
Libero Consorzio di Agrigento

Verbale n. 15/2021

Oggetto: Parere su "Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione partecipazione possedute".

Il Revisore Unico

Dott.ssa Francesca Maria Agona

si è adunato per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui l'oggetto ricevuta a mezzo pec in data 25/11/2021.

Esaminata

la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, ricevuta in data 25/11/2021 a mezzo Pec, relativa a: "Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione partecipazione possedute".

VISTO l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (testo Unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;

VISTO quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs n.175/2016 del 19 agosto 2016;

VISTO l'art 4 e seguenti del T.U.S.P.

VISTO lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 31 del 08/11/2017, l'ente ha proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175;

PRESO ATTO che con deliberazione di C. C. n. 64 del 29/12/2020 si è proceduto alla ricognizione e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie per l'anno 2019;

PRESO ATTO delle motivazioni illustrate nell' allegato A del Piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico secondo cui sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni;

PRESOATTO dell'elenco degli enti e organismi strumentali e delle società partecipate e delle relative quote di partecipazione;

> QUISQUINA AMBIENTE S.R.L.	02794590840	Società a responsabilità limitata	100	controllo congiunto - influenza dominante
> SOGEIR AG 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	02502610841	Società per azioni	3,78	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
>> SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A.	02415300843	Società per azioni	100	controllo analogo congiunto
> SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L.	02753160846	Società consortile a responsabilità limitata	3,78	controllo congiunto per effetto di norme statutarie
> SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A. IN SIGLA S.M.A.P. S.P.A.	02112100843	Società per azioni	8,45	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

TENUTO CONTO che tra le società sopra elencate rientrano anche quelle costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO pertanto che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle sopra indicate società;

RITENUTO il permanere dei presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni azionarie, dal momento che le sopracitate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica e regolarità contabile favorevole.

PER LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE

ESPRIME

parere FAVOREVOLE all'approvazione della proposta deliberativa "Revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione partecipazione possedute possedute" dall'Ente.

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da
francesca maria agona

Seriale: MNIT-GNAFNC74R45C286C
Data e ora della firma: 26/11/2021 14:28:11

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina

F.TO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Ins. Teresa Antonella Giambartino
F.TO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro
F.TO

Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) nelle seguenti sezioni:

☐ per estratto nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

☐ integralmente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione:
"_____".

Il Responsabile della pubblicazione _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati opposizioni o reclami.
Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale (Giuseppe Ficarella)		Il segretario comunale (Dr.ssa Rossella Maria Stornaiuolo)
---	--	---

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono _____, PEC: _____, e-mail: _____).

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);

☐ decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li _____

		Il segretario comunale (Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro)
--	--	--

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 18/12/2021



Il Funzionario